

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTIGNOSO MS VIA TRAVERSA
20 C/D

Numero REA: MS - 130291

Codice fiscale: 01306000454

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" n. 3435/2670

-----"STATUTO"-----

----Denominazione, sede, durata, scopo ed oggetto sociale----

-----Art.1 - Denominazione-----

E' costituita una società cooperativa denominata "COOPERATIVA
SOCIALE SOL.CO".-----

-----Art.2 - Sede-----

La cooperativa ha sede nel Comune di Montignoso all'indirizzo
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il regi-
stro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizio-
ni di attuazione del codice civile.-----

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento
della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'as-
semblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni
nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.----

-----Art.3 - Durata-----

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.-
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i
soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera-
zione di proroga hanno diritto di recesso.-----

-----Art.4 - Scopo e attività mutualistica-----

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza
fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-
ciale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività

<i>Pietro Giordano</i>	costituente l'oggetto sociale, finalizzata in via prioritaria
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui
	all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. -
	La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristi-
	ca a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista
	dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di
	persone svantaggiate, e far conseguire, ai soci lavoratori in
	genere, occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle
	ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavora-
tori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la ge-	
stione in forma associata e la prestazione della propria atti-	
ività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di oc-	
cupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e	
professionali.-----	
I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
zione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel	
settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa,	
sulla base di previsioni del regolamento che definiscono l'or-	
ganizzazione del lavoro dei soci.-----	
Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'at-	
to della loro adesione o successivamente all'instaurazione del	
rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in for-	
ma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui	

contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.-----

La cooperativa in particolare potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.-----

-----Art.5 - Oggetto-----

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:-----

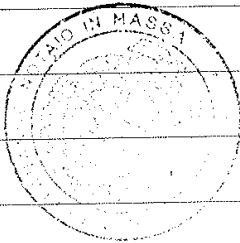
a) prestazioni di servizi educativi e socio-assistenziali per le famiglie, l'infanzia e l'età evolutiva, attraverso la gestione di asili nido, scuole materne, spazi-gioco, ludoteche, centri genitori-bimbo, centri di aggregazione, centri estivi e strutture similari. In relazione a ciò e ai principi sopra esposti, la Cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per terzi, qualora fosse richiesto da enti pubblici o privati, anche servizi quali:-----

- mense;-----

- servizio pulmino;-----

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;-----

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;-----
- servizi di formazione, consulenza ed aggiornamento;-----
- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;-----
- attività e servizi di riabilitazione, inserimento ed assistenza a disabili e portatori di handicap fisico e psichico;--
- servizi di formazione e sostegno alle famiglie in relazione alla promozione della genitorialità, con particolare riferimento alla maternità, (seguendo la donna dal concepimento, alla nascita, alla crescita dei figli) ed alla conciliazione dei tempi di lavoro-famiglia;-----
- b) attività finalizzate alla protezione e al recupero ambientale; la gestione del servizio di cura del verde con l'espletamento di tutte le attività relative: manutenzione ecologica, difesa anticrittogamica, concimazione di piante, fiori, prati verdi e lavori di giardinaggio di ogni genere e specie;-----
- c) servizi pubblici e privati di manovalanza, manutenzione in genere, facchinaggio e pulizia;-----
- d) servizi scolastici in genere quali, per esempio, mense e servizio scuolabus;-----
- e) servizi di sanificazione ambientale e specificatamente di

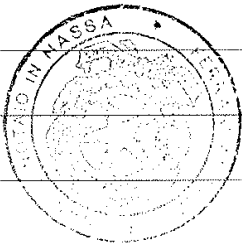


	derattizzazione e deblatizzazione;-----	
	f) servizi di riparazione e manutenzione di beni immobili e	
	mobili, tinteggiatura di locali, affissioni pubbliche, impian-	
	ti elettrici e industriali, segnaletica stradale; lavorazioni	
	in vetroresina, lavori di completamento e finitura di edifici,	
	intonacatura, stuccatura, posa in opera di infissi, arredi,	
	controsoffitti, pareti mobili e simili; servizi di edilizia in	
	genere; la produzione e l'imbottigliamento di acque minerali e	
	bibite varie; distribuzione di bollette luce, acqua, gas, di-	
	stribuzione di elenchi telefonici, depliant, giornali pubbli-	
	citari e altro; lettura contatori gas, luce, acqua, telefono;	
	la raccolta, il trasporto ed il conferimento agli impianti fi-	
	nali di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani, comprese	
	le raccolte differenziate dei rifiuti urbani, il tutto senza	
	detenzione di beni rientranti nella categoria dei "rifiuti" e	
	nei limiti di cui alla specifica regolamentazione tempo per	
	tempo vigente; censimento delle unità immobiliari al fine del-	
	la verifica dei cespiti di tassazioni (TARES, IMU, TIA ed	
	ogni tassa ed imposta connessa o equivalente) e ogni altro	
	servizio affine; impianti di isolamento termico, realizzazione	
	e diffusione di pubblicità in generale; gestione di alberghi,	
	mense pubbliche e private, esercizi pubblici, prestazione di	
	servizi nel settore della raccolta, elaborazione e registra-	
	zione di dati informativi senza limitazioni settoriali, anche	
	con sistemi meccanografici; servizi di gestione di autorimes-	

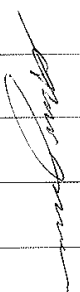
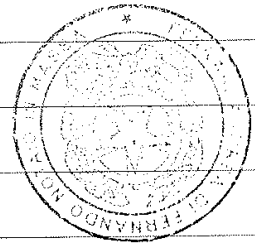
	se, autoparcheggi pubblici e privati; gestione di distributori
	per la vendita di carburante; riparazione di elevatori idrau-
	lici;-----
	g) la promozione di attività turistiche in Italia e all'este-
	ro, fruibili in via prioritaria dalle categorie più deboli, la
	gestione di sale di ritrovo, di divertimento e spettacolo, la
	gestione di case di riposo per anziani, scuole, biblioteche ed
	impianti sportivi; manifestazioni culturali ed artistiche; sa-
	gre, organizzazione e produzione di spettacoli, la gestione e
	la fornitura di pannelli pubblicitari; la prestazione di ser-
	vizi ed esecuzione di lavori di tintoria, lavanderia e stire-
	ria di abiti e tessuti in genere; la promozione di corsi di
	formazione per il recupero ambientale e l'inserimento dei gio-
	vani nel mondo del lavoro;-----
	h) la promozione e la gestione di attività formative delle ca-
	tegorie sociali più deboli; attività di vigilanza, custodia e
	posteggio a terra e a mare, con facoltà di gestire i servizi
	di spiaggia di interesse turistico e pubblico, compreso il
	salvataggio in mare, il pronto soccorso, l'igiene, la sanità e
	la pulizia degli arenili;-----
	i) l'organizzazione e/o la gestione di servizi rivolti a sog-
	getti affetti da disturbi o disabilità di tipo psichico e/o
	psichiatrico quali:-----
	- strutture semiresidenziali e residenziali in genere;-----
	- assistenza domiciliare sia sociale che infermieristica e

Pietro Gianfranceschi





	riabilitativa;-----	
	l) l'organizzazione e/o la gestione di interventi sociali in	
	genere volti alla assistenza ed integrazione degli extracomu-	
	nitari e dei nomadi;-----	
	m) l'organizzazione e/o la gestione di ogni altro servizio ri-	
	volto alla attuazione sul territorio di interventi previsti	
	dalla normativa e dalla programmazione nazionale, regionale e	
	locale in campo sociale, socio - sanitario ed educativo;-----	
	n) la progettazione, coordinamento, gestione, valutazione, ef-	
	fettuazione di docenze e tutorship di progetti formativi, sia	
	autofinanziati che finanziati da fondi FSE, EQUAL e dalla Leg-	
	ge 236/93 e comunque da fondi di provenienza regionale, nazio-	
	nale o comunitaria destinati ai propri lavoratori;-----	
	o) l'organizzazione e/o la gestione di progetti ed interventi	
	educativi di preformazione e formazione professionale, volti	
	al recupero ed alla riabilitazione di minori e giovani porta-	
	tori di situazioni di disagio sociale e/o psichico, con previ-	
	sione per la cooperativa della possibilità di vendere all'e-	
	sterno eventuali prodotti derivanti dallo svolgimento di tali	
	attività;-----	
	p) l'organizzazione e/o la gestione di strutture residenziali	
	e semiresidenziali finalizzate al recupero e al reinserimento	
	sociale di servizi rivolti a portatori di handicap fisico e/o	
	psicofisico quali:-----	
	- centri ed attività riabilitative;-----	

	- centri ed attività di socializzazione e di preformazione
	professionale;-----
Autore Giovanni Giovanni	- attività di assistenza domiciliare;-----
	- strutture residenziali;-----
	- interventi di inserimento ed integrazione scolastica e di
	supporto socio - educativo extrascolastico; -----
	q) la fornitura e messa in opera di giochi per bambini in par-
	chi pubblici e aree scolastiche;-----
	r) servizi di amministrazione dei condomini e prestazione dei
	servizi accessori alla gestione dei beni immobili comuni, ser-
	vizi di portineria. -----
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale
	e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà
	effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con appo-
	sito regolamento nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati
	dalla legge. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di
	risparmio fra i non soci sotto ogni forma.-----
	La società potrà compiere tutte quelle operazioni commerciali,
	industriali, mobiliari ed immobiliari, ad esclusione della lo-
	cazione finanziaria attiva, che saranno ritenute strumentali,
	accessorie, connesse, utili o necessarie per la realizzazione
	delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, nonché
	operazioni finanziarie, purché non nei confronti del pubblico
	ed in via non prevalente, e sempre nel rispetto e nei limiti
	delle leggi vigenti in materia; la società al fine del rag-

	giungimento degli scopi sociali potrà, tra l'altro, come detto	
	purché non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente	
	e nel rispetto della vigente normativa, concedere garanzie	
	personali e reali di ogni genere, con particolare riguardo al	
	rilascio di fideiussioni ed alla concessione di ipoteche, an-	
	che nell'interesse di terzi, assumere interessenze e parteci-	
	pazioni sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che	
	all'estero, in altre società o imprese aventi oggetto analogo,	
	similare o complementare al proprio, senza fini di collocamen-	
	to presso terzi, nonché contrarre mutui. Il tutto fermo re-	
	stando che ogni attività sarà svolta previo ottenimento delle	
	eventuali autorizzazioni richieste e nel rispetto delle norme	
	che disciplinano il relativo settore e che riservano determi-	
	nate attività a particolari categorie di operatori, con esclu-	
	sione delle attività non consentite dalle vigenti disposizioni	
	di legge, ed in particolare con esclusione delle attività di	
	raccolta del risparmio, dell'attività di intermediazione, an-	
	che finanziaria, nonché dell'esercizio di attività professio-	
	nali e/o protette, e con la precisazione che le attività sud-	
	dette, o qualsiasi attività e prestazione in genere che la so-	
	cietà dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale pro-	
	dotto o risultato richiestole, qualora riguardino prestazioni	
	professionali per le quali siano richiesti titoli di abilita-	
	zione professionale, ovvero autorizzate in forza di particola-	
	ri disposizioni legislative, saranno affidate personalmente a	

singoli professionisti iscritti negli appositi albi professionali ed agli stessi imputate a norma degli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.-----

Art.6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica-

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Tale regolamento, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.-----

-----Art.7 - Normativa applicabile-----

Alla presente cooperativa si applicano:-----

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;-----

2) - le disposizioni sulle Onlus compatibili, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, richiamandosi a tal proposito, tra l'altro, la Circolare del Ministero delle Finanze 19 maggio 1998 n.127; -----

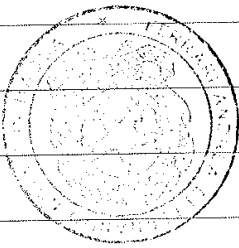
3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative.-----

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 Codice Civile, secondo comma, determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.-----

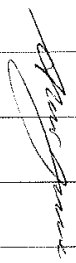
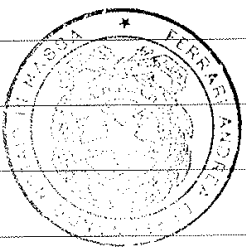
-----Soci-----

-----Art.8 - Numero e requisiti dei soci-----

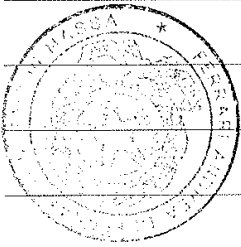
Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 Codice Civile. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità profes-

	sionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini socia-
Pietro Gianbenedetti	li con la propria attività lavorativa o professionale.-----
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario
	al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano,
	al suo interno, attività tecnica o amministrativa. -----
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,
	imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul
	territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa
	esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-
	renza o in posizione di conflitto con essa.-----
	-----Art.9 - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori-----
	Possono essere soci cooperatori:-----
Pietro Gianbenedetti	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazio-
	ni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavo-
	ratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggia-
	ta deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;----
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente
	capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria
	attività lavorativa o professionale;-----

	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà.-----	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggia-	
	te i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consi-	
	glio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della	
	previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,	
	con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari	
	sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.--	
	Nel caso in cui il numero dei soggetti svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente sta-	
	tuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune ini-	
	ziative per ripristinare la percentuale di legge entro il ter-	
	mine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della socie-	
	tà.-----	

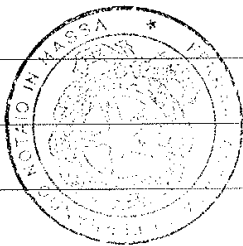
		-----Art.10 - Diritti dei soci cooperatori-----	
		-----nei rapporti mutualistici-----	
Pietro Gigliobianchi		I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
		listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
		sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della	
		effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
		i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-	
		desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-	
		trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
		patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-	
		cessità di rispettare il principio di parità di trattamento.--	
		La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
		dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
		dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle presta-	
		zioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento	
		lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via	
		subordinata degli altri soci lavoratori, e quindi a stipulare	
		con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente,	
		autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del rego-	
		lamento interno e nel rispetto del principio della parità di	
		trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali -	
		sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in	
		qualità di socio cooperatore.-----	
		-----Art.11 - Soci Volontari-----	
		Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone	

	fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a presta-	
	re gratuitamente la loro attività a favore della società.-----	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei so-	
	ci.-----	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.-----	
	Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante	
	la vita della società, quello della metà del numero complessi-	
	vo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli	
	amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per	
	ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un	
	anno, pena lo scioglimento di diritto della società.-----	
	I soci volontari non partecipano alla distribuzione degli uti-	
	li della cooperativa; è altresì esclusa, nei loro confronti,	
	la remunerazione dell'attività svolta, nonché la distribuzione	
	di ristorni.-----	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti	
	precisazioni:-----	
	1) - i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e	
	il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-	
	quiquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;---	

<i>Pietro Bianchi</i>	2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;-----
	3) -con riferimento al numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;----
	4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);-----
	5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);-----
	6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);-----
	7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.-----
	-----Art.12 - Procedura di ammissione-----
	La domanda di ammissione, in forma scritta, dovrà contenere, trattandosi di persona fisica, le seguenti indicazioni:-----
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;-----
	b) effettiva attività svolta, condizione professionale, specifiche competenze possedute;-----
	c) dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa;-----

	d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;-----	
	e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti della cooperativa e alle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;-----	
	f) la categoria di soci in relazione alla quale viene richie-	
	sta l'ammissione.-----	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e	
	all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli inte-	
	ressi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto, l'organo amministrativo deve pertanto tenere	
	conto: -----	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda, -----	
	- della documentazione ad essa allegata,-----	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita, -----	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di in-	
	staurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse	
	dell'aspirante socio,-----	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfa-	
	re gli interessi dei propri soci.-----	
	Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne	
	da tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad	

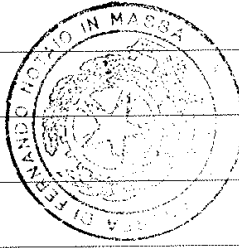
		e eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprez-	
		zo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura	
		quindi, solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versa-	
		menti, le relativa annotazione nel libro soci.-----	
		Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato	
		all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione del-	
		la domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
		dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro ses-	
		santa giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
		sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non apposi-	
		tamente convocata, delibera su tale argomento in occasione	
		della sua prima successiva convocazione. L'organo amministra-	
		tivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle de-	
		terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
		ci.-----	
		-----Art.13 - Diritti dei soci-----	
		Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
		previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in con-	
		formità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto,	
		ed in particolare in conformità a quanto stabilito dall'art.11	
		(undici) del presente statuto in relazione ai soci volontari,	
		il diritto di voto, il diritto ai ristorni, il diritto di re-	
		cesso e di controllo dell'attività degli amministratori.-----	
		-----Art.14 - Obblighi dei soci-----	
		Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta, il	



20 di 45

		comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-
		data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-
P.to Pierbenedicta		vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-
		tera quota detenuta dal socio.-----
		Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-
		nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
		richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la
		propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-
		bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i
		requisiti previsti dall'articolo 8 (otto).-----
		In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-
		vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-
		santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-
		vi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposi-
		zione al tribunale.-----
		-----Articolo 16 - Soci in prova.-----
		Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa pos-
		sono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei
		"soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla
		loro formazione professionale ovvero al loro inserimento
		nell'impresa sociale. La deliberazione di ammissione stabili-
		sce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità
		e competenze, la durata del periodo di formazione nel rispetto
		dei limiti di legge, nonché i criteri e le modalità della for-
		mazione professionale ovvero dell'inserimento nell'impresa so-

ciale; la formazione professionale ovvero l'inserimento nell'impresa sociale possono essere disciplinate, in modo generale, da apposito regolamento. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari al cinquanta per cento di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.-----

	-----Art.17 - Acquisto di quote proprie-----	
<i>Pietro Giamberini</i>	L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----	
	-----Scioglimento del rapporto sociale-----	
	-----Art.18 - Recesso-----	
	Il socio può recedere nei casi previsti: -----	
	- dal presente statuto; -----	
<i>[Signature]</i>	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative; -----	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. -----	
	In particolare sono cause di recesso: -----	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;-----	
	b) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;-----	
	c) la risoluzione, per qualsiasi causa e motivazione, del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura.-----	
	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al	

socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. In caso di silenzio dell'organo amministrativo protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata e produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.--

L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra. -----

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, e salvo quanto sopra stabilito per il caso di silenzio dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.-----

-----Art.19 - Esclusione-----

L'esclusione del socio, può aver luogo: -----

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta; -----
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; la gravità dell'inadempimento deve essere va-

	lutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;-----	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;-----	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;-----	
	5) per fallimento del socio;-----	
	6) per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito ad assemblee regolarmente convocate;-----	
	7) per condanna con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;-----	
	8) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----	
	L'esclusione può inoltre aver luogo nel caso in cui il socio, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o un provvedi-	

mento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'esclusione può aver luogo altresì nel caso di rapporto di lavoro non subordinato qualora il contratto di lavoro sia stato risolto per inadempimento.-----

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa, ed è comunicata al socio escluso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'organo amministrativo non può delegare i propri poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo successivamente al decorso del suindicato termine di sessanta giorni senza che il socio escluso abbia proposto opposizione al tribunale.-----

-----Art.20 - Morte del socio-----

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.-----

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto

27 di 45

dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventualmen-
te aumentato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile
mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nes-
sun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o le-
gatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'au-
mento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve, ai
sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile; più in gene-
rale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indi-
visibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo even-
tualmente versato. Ai fini della liquidazione della participa-
zione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al
capitale sociale.-----

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'eserci-
zio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto so-
ciale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Pertanto, in
caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'orga-
no amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del
recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa
ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio,
all'esercizio in cui la medesima si è verificata.-----

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata
dall'organo amministrativo, come pure le risultanze di bilan-
cio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si ap-
plica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto
dell'art. 2437-ter, ultimo comma, del codice civile.-----

	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettua-	
	to, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approva-	
	zione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico	
	della società ed a favore del socio, gli interessi legali sul-	
	le somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegna-	
	te a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art.	
	2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi lega-	
	li, può essere corrisposto in più rate entro un termine massi-	
	mo di cinque anni. -----	
	--Art.22 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi--	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione	
	della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolven-	
	za della società, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.-----	
	-----Patrimonio e mutualità-----	
	-----Art.23 - Patrimonio sociale-----	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti	
	dei soci; -----	
	b) dalla riserva legale;-----	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo; -----	
	d) dalla riserva straordinaria; -----	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.-----	
	-----Art.24 - Prevalenza della mutualità-----	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del to- tale di coloro che prestano attività lavorativa per la coope- rativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorati- ve di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compa- tibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.-----	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della pro- pria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.-----	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente- mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi- le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).-----	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:-----	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe- riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	

	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato; -----	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posse-	
	duti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi; -----	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-	
	ratori; -----	
	d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.-----	
	-----Art.25 - Capitale sociale-----	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote di partecipazione,	
	ai sensi degli artt. 2525 e 2468 del codice civile. -----	
	Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessivo	
	della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può es-	
	sere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massi-	
	mo previsto dalla legge.-----	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante con-	
	ferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le	
	previsioni dell'art. 2465 del codice civile.-----	
	-----Art.26 - Bilancio-----	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di	

ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione

del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del

bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro

centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla reda-

zione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano parti-

colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

società.-----

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano,

nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci,

i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenen-

do conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio

delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera b),

della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma

2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare

evidenziare:-----

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-

tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organiz-

zazione dell'attività mutualistica della società a beneficio

delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari desti-

natari dell'attività sociale;-----

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la

formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuo-

vi soci cooperatori;-----

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e
nell'impiego delle relative risorse;-----

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-
tre società;-----

- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-
ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla
società, e della relativa remunerazione.-----

-----Art.27 - Utili-----

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-
narli: -----

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta
per cento; -----

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura prevista dalla legge; -----

c) alla riserva straordinaria; -----

d) alle altre riserve statutarie e volontarie.-----

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea
dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei
limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a riva-
lutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni
caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da
non superare la misura complessiva del venti per cento del ca-
pitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3,
lettera b), del codice civile.-----

-----Art.28 - Ristorni-----

	In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci cooperatori. I ristorni sono attribuiti ai	
	soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici. Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ri-	
	storni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento	
	mutualistico, ed a tal proposito l'organo amministrativo avrà	
	cura di predisporre tale regolamento sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro: -----	
	a) le ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;-----	
	b) la qualifica e la professionalità del socio;-----	
	c) i compensi erogati;-----	
	d) la tipologia del rapporto di lavoro;-----	
	e) la produttività.-----	
	-----Decisioni dei soci-----	
	-----Art. 29 - Decisioni dei soci-----	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.-----	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;-----	
	2) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;--	

	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale, ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga op-	
	portuno; la nomina del revisore contabile ove obbligatorio per	
	legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;-----	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;-----	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci; si precisa che devono in-	
	tendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che com-	
	portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale:	
	l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in	
	godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di parteci-	
	pazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di	
	persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'arti-	
	colo 2361 del codice civile);-----	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.-----	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci le operazioni	
	per le quali sussista un conflitto d'interessi degli ammini-	
	stratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi	
	dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò,	
	l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti	
	degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.-----	

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.-----

-----Art. 30 - Convocazione dell'Assemblea-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi-----

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.-----

	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia	
	in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti	
	a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a	
	pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma	
	3, del codice civile. -----	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi	
	dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'ap-	
	provazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto	
	sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori	
	del territorio della provincia, la modifica o soppressione	
	delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica del-	
	le clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rap-	
	porti mutualistici, la trasformazione della società, la fusio-	
	ne eterogenea, lo scioglimento anticipato della società.-----	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente	
	statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse	
	specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.-----	
	-----Art. 32 - Votazioni-----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.---	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.-----	
	-----Art. 33 - Voto-----	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.---	

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia

l'ammontare della sua partecipazione. -----

-----Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in as-

senza dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto

della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-

dato da un Notaio.-----

-----Art.35 - Rappresentanza nell'assemblea-----

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri

soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve in-

dicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e li-

miti di subdelega; essa deve essere conservata dalla coopera-

tiva. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di

3 (tre) soci. La rappresentanza non può essere conferita ad un

socio amministratore, mentre non si applicano, per il resto, i

divieti di cui all'art.2372, quinto comma, codice civile; la

delega per la rappresentanza può essere conferita anche ad un

socio lavoratore e dipendente della società, purché non ammi-

nistratore.-----

-----Amministrazione-----

-----Art.36 - Forme di amministrazione-----

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di am-

	ministrazione composto da tre o più membri, secondo quanto	
	stabilito in sede di nomina.-----	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. -----	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.-----	
	Gli amministratori possono essere rieletti.-----	
	-----Art.37 - Consiglio di amministrazione-----	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina; può	
	inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario,	
	anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giu-	
	dichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da	
	almeno uno dei suoi membri. La convocazione, contenente l'or-	
	dine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, de-	
	ve essere spedita a ciascun membro del consiglio, ai sindaci	
	effettivi ed al revisore se nominati, con qualsiasi mezzo ido-	
	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno	
	un giorno prima. -----	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio	
	di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	

quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. -----

-----Art.38 - Sostituzione degli amministratori-----

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 Codice Civile. -----

-----Art.39 - Poteri di gestione-----

All'organo di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'as-

	semblea dei soci. In sede di nomina possono tuttavia essere	
	indicati limiti ai poteri degli amministratori.-----	
	L'organo di amministrazione può nominare, determinandone i po-	
	teri, direttori, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti. -----	
	All'organo di amministrazione spetta la competenza per adotta-	
	re le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede	
	sociale nel territorio comunale.-----	
	-----Art.40 - Deleghe-----	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i	
	limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono esse-	
	re delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'ar-	
	ticolo 2475, comma 5, codice civile nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisio-	
	ni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il con-	
	siglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.-----	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazio-	

ne e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.-

-----Art.41 - Rappresentanza-----

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e agli amministratori delegati se nominati.-----

-----Art.42 - Rimborsi e compensi-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. -----

-----Controllo-----

-----Art.43 - Collegio sindacale e revisore contabile-----

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. -----

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

-----Scioglimento liquidazione devoluzione-----

-----Art.44 - Scioglimento-----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:---
- il numero dei liquidatori;-----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del

consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----

- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;-----

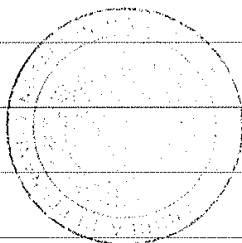
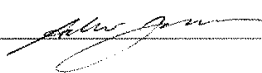
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-----

-----Art.45 - Devoluzione-----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) Codice Civile.-----

Pietro Giambonec



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Registrato a Massa Carrara il 5 febbraio 2018 al n.581 Serie 1T.

Massa, li 6 febbraio 2018

Firmato digitalmente: Ferrari Andrea Notaio